



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

**Ricorso riassunzione in giudizio Scialpi Cataldo + 6 – Resistenza –
Mandato difesa al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 9 (nove) del mese di novembre, alle ore 17:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

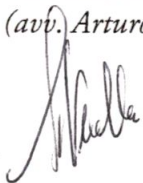
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso di riassunzione in giudizio proposto dai dipendenti Scialpi Cataldo, Augenti Cosimo, Castellano Rosario, Paglionico Francesco, Giosa Rocco e Fornaro Vincenzo, rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio De Rosas e dall'Avv. Carmelo Stefanelli del Foro di Bari, inteso ad ottenere l'annullamento del concorso interno per la copertura di n° 8 posti di addetto movimento e traffico, liv. IV e di tutti gli atti conseguenziali e la condanna dell'AMAT a risarcire i danni subiti, nonchè al pagamento delle spese di lite;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 2 febbraio 2000;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

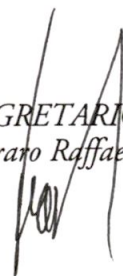
DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nel ricorso di riassunzione in giudizio promosso dai dipendenti Scialpi Cataldo + 5 per la causale di cui in narrativa;
- di affidare il mandato difensivo al Capo Area Legale, Avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione 1999, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



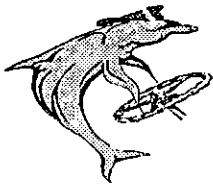
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il - 9 NOV. 1999

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. L. T.
(Semerari Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 16/novembre/1999

Prot. n° : Dir/ 2364/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Mirale 17.11.99

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 novembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 -
189 - 190 - 191 - 192.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

ORIGINAL

Copia

Avv. CARMELO STEFANELLI
Case A. De Gasperi, 310 - BARI
Tel. 080.5022566 - Fax 5022569

ON.LE TRIBUNALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

RICORSO IN RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO 27766/99

In favore dei Sigg.ri Scialpi Cataldo, Augenti Cosimo, Castellano Rosario,
Paglionico Francesco, Giosa Rocco, Voza Antonio e Fornaro Vincenzo,
rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio De Rösas e Carmelo Stefanelli con
studio in Bari al Corso Alcide De Gasperi n.310 ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell'Avv. Umberto Braga in Taranto alla Via Emilia n.215,
giusta mandato a margine del presente atto

Contro

A.M.A.T. (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto), in persona del legale
rappresentante pro tempore.

FATTO

I ricorrenti sono tutti dipendenti dell'A.M.A.T. di Taranto (Azienda per la
mobilità nell'Area di Taranto),

In esecuzione della delibera del C.d.A. N.180 del 16/07/1997, la predetta
Azienda indicava un concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di
n.8 posti di addetto movimento e traffico (Liv. 4 ex C.C.N.L. del 20/06/1986
nell'Area movimento e traffico del ruolo organico del personale A.M.A.T.).

Il concorso di cui innanzi, era da espletarsi in osservanza delle disposizioni
contenute nel Regolamento A.P. dell'A.M.A.T. (approvato con deliberazione
n.92/94) il quale prevedeva lo svolgimento di due prove scritte ed un colloquio

Depositato in Cancelleria

2.8.99

IL COLLEGIO DEI CANCELLIERI
(TARANTO NAZIONALE)

MANDATO

AVV. VITTORIO DE ROSAS
CARMELO STEFANELLI

Vi conferisco ampia mandato
a rappresentarmi e difender-
mi nel presente giudizio,
nonché di quelli eventuali di
appello, opposizione e di ese-
cuzione con tutti i poteri di
pari costituzione, transigere,
conciliare e di altro interro-
gatori e giuramenti decisori.
Ratifico fin d'ora il vostro
operato.

Eleggo domicilio Taranto
V. Emilia 215 c/o Avv. Braga

Rosario Castellano
Giosa Rocco
Antonio Voza
Francesco Paglionico
Umberto Braga
Vittorio De Rösas
Carmelo Stefanelli
Cosimo Augenti

sono autentiche

He

VK

orale tendenti: (art.4 del bando) "....ad accertare l'attitudine, la competenza e la preparazione del candidato..".

La prima prova scritta veniva fissata, con comunicato dell'Amministrazione del 20/11/1997 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, Ing. Francesco Lucibello, il giorno 30/11/1997 alle ore 10.00 presso i locali dell'Arsenale della Marina Militare di Taranto.

Ammessi a partecipare alla predetta prima prova scritta erano in tutto 47 candidati, ai quali era consentito, essendo previsto anche lo svolgimento di calcoli matematici, l'uso di calcolatrici elettroniche, senza, però, alcuna possibilità di utilizzare alcun testo.

Detta prova aveva inizio alle ore 11.30 per concludersi alle ore 14.00 dello stesso giorno (domenica).

L'indomani mattina, alle ore 8.30 l'Azienda affigeva presso i propri locali di Taranto siti in Via Cesare Battisti l'esito della prima prova con l'indicazione dei dipendenti ammessi allo svolgimento della seconda prova, che di lì a qualche giorno si teneva regolarmente, come previsto nel bando di concorso.

Con comunicazione del 11/12/1997, a firma del Presidente della Commissione esaminatrice, Ing. Francesco Lucibello, l'A.M.A.T. indicava i candidati ammessi a sostenere la prova orale che veniva fissata per le ore 10.00 del giorno 17/12/1997 presso la sede dell'Azienda sita in Via Cesare Battisti.

Con provvedimento del 17/12/1997, la commissione esaminatrice formulava la graduatoria finale contenente l'indicazione dei dipendenti-concorrenti risultanti vincitori del concorso *de quo*.

Successivamente, i ricorrenti -nessuno dei quali ammesso a sostenere la seconda prova scritta- riscontrato alcune irregolarità nell'espletamento della prima prova nonché altre presenti *ab initio* nello stesso bando di concorso, con ricorso ex art. 700 C.p.c. del 27/01/1998 adivano il Pretore del Lavoro di Taranto, chiedendo la sospensione in via cautelare dell'inquadramento nella qualifica di addetto movimento e traffico (IV livello) dei dipendenti risultati vincitori come da graduatoria del 17/12/1997 a firma del Presidente Ing. Francesco Lucibello, nonché, l'esibizione, da parte dell'A.M.A.T., di tutti gli elaborati svolti dai ricorrenti alla prova scritta del 30/11/1997, degli atti di nomina della Commissione esaminatrice del concorso e di tutti i verbali da questa redatti.

Il Sig. Pretore adito fissava per la comparizione della parti l'udienza del 05.03/1998.

In tale udienza si costituiva l'A.M.A.T., la quale deduceva l'inammissibilità della procedura d'urgenza esperita, nonché la legittimità del concorso.

I ricorrenti, contestando in toto le argomentazioni avverse, insistevano per l'accoglimento della propria domanda.

Il Pretore si riservava.

Con ordinanza del 11/03/1998, sciogliendo la riserva, il Giudice della fase cautelare, pur rigettando il ricorso ex art. 700 C.p.c., riconosceva ".....la

fondatezza prima facie delle doglianze sollevate dagli odierni ricorrenti in

ordine alle modalità di svolgimento del concorso.....che meriterebbero

un'accurata analisi in ordine alla legittimità delle stesse. Analogamente,

appare senz'altro meritevole di osservazione....la dedotta impossibilità di accedere alla documentazione amministrativa inerente il concorso...." inoltre lo stesso Pretore riteneva "...verosimile il timore degli istanti di essere esclusi per molto tempo dalla possibilità di partecipare ad analogo concorso".

Pertanto, con ricorso ex art.414 c.p.c., i ricorrenti adivano il Pretore di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, il quale, all'udienza del 03/03/1999, disponeva la sospensione del giudizio ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.410 c.p.c.

Conseguentemente, con istanza presentata il 18/03/1999, i ricorrenti adivano la Commissione Provinciale di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto, dinanzi alla quale, in data 13/05/1999, si esperiva con esito negativo il predetto tentativo di conciliazione.

Con il presente atto, pertanto, i ricorrenti, come innanzi rappresentati e difesi, propongono ricorso per la riassunzione del procedimento interrotto.

DIRITTO

Pienamente legittime sono le pretese già avanzate dagli odierni ricorrenti all'atto di proporre il ricorso ex art. 700 c.p.c. e che si rinnovano anche in questa sede.

Non a caso, lo stesso Giudice della fase cautelare, pur non accogliendo, come detto, la domanda proposta dai lavoratori, ne ha riconosciuto, per molti aspetti, la fondatezza.

Dichiara, infatti, il Pretore nella citata ordinanza: *"..Va doverosamente*

premessa la constatazione della fondatezza prima facie delle doglianze sollevate dagli odierni ricorrenti in ordine alle modalità di svolgimento del concorso, essendo non contestate alcune circostanze di fatto quivi denunciate che, senz'altro, meriterebbero a giudizio di questo pretore un'accurata analisi in ordine alla legittimità delle stesse.

Analogamente, appare senz'altro meritevole di osservazione, ma non in questa sede per i motivi che di seguito verranno esposti, la dedotta impossibilità di accedere alla documentazione amministrativa inerente il concorso e la denunciata ostinazione dell'azienda di non consentire agli interessati di visionare i propri elaborati, onde permettere loro di verificare le modalità di valutazione degli stessi da parte della Commissione esaminatrice".

E' evidente, pertanto, come il Giudice della fase cautelare ha chiaramente censurato la condotta dell'Amministrazione nell'espletamento del concorso de quo, ma non ha ritenuto di concedere l'invocato provvedimento cautelare in virtù di una presunta "...tardività dell'azione proposta, atteso che non si vede perché gli interessati non abbiano denunziato le irregolarità e le omissioni in questione al momento stesso dalla loro esclusione dalle prove orali del concorso..."

E' di immediata intuizione che tale ultimo assunto del Pretore della fase cautelare non è in alcun modo condivisibile; è chiaro, infatti, che o il concorso si era regolarmente svolto, (e questo, nella vicenda che ci occupa, come riconosciuto dallo stesso Pretore, non è accaduto), oppure, se irregolarità vi sono state, in qualsiasi momento andava - e va tuttora - riconosciuto ai

lavoratori il diritto di denunciarle e di ottenere l'annullamento delle prove.

Ciò, anche in ragione del grave danno e dello stesso *periculum in mora* patito dai dipendenti ed individuato dal Giudice cautelare... "nel timore di essere esclusi per molto tempo dalla possibilità di partecipare ad analogo concorso.."

Del resto, non si comprende come potrebbe essere argomentato diversamente, proprio in virtù delle numerose irregolarità verificatesi durante l'espletamento della prima prova scritta del concorso de quo.

Senza voler qui inutilmente tediare l'On.le Tribunale, richiameremo solo in sintesi, (perché già ampiamente illustrate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. che qui si abbia integralmente per trascritto) tali irregolarità che erano consistite nella:

1) Mancata indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi della prova scritta

L'art. 4 del bando di concorso, nell'indicare che la prima prova sarebbe consistita nella soluzione di quesiti predisposti dalla Commissione esaminatrice su appositi stampati consentendo la scelta tra diverse risposte alternative, non indicava in nessun modo i criteri di assegnazione dei punteggi ai diversi candidati, falsando così l'andamento della stessa prova.

Infatti, la Commissione esaminatrice, solo alcuni minuti prima dell'inizio della prova comunicava ai partecipanti le modalità di attribuzione dei punteggi, che, tuttavia, non venivano ben comprese da tutti i concorrenti a causa della mancanza in sala di un impianto di amplificazione.

Poiché i punteggi da assegnare erano 2 per ogni risposta esatta, 0 per ogni risposta non data e -1 per ogni risposta sbagliata, risulta evidente che la non

perfetta comprensione di detti criteri da parte di molti candidati, aveva indotto gli stessi in errori che altrimenti non avrebbero commesso, essendo ben diverso omettere di dare una risposta piuttosto che darne una errata.

I ricorrenti, in particolare, senza questo equivoco, avrebbero sicuramente ottenuto un punteggio diverso, probabilmente superiore, che gli avrebbe potuto consentire anche il passaggio alla prova successiva.

Solo incidentalmente va osservato, a tal proposito, che di recente l'Azienda ha bandito un nuovo concorso, ha provveduto ad indicare i criteri di attribuzione dei punteggi già nello stesso bando, evidentemente memore degli errori commessi nella precedente circostanza.

2) Possibilità di apportare correzioni agli elaborati

Durante lo svolgimento della prova, la Commissione esaminatrice autorizzava i candidati ad eseguire delle correzioni sugli elaborati, apponendo dei "cerchietti" sulle risposte ritenute errate, per poter poi "barrare" quelle esatte.

Tale possibilità di correzione, com'è noto, è palesemente inammissibile, perché in contrasto con il principio del c.d. "segreto sulla identità degli autori" che è proprio di ogni concorso.

Costantemente, la Giurisprudenza -anche amministrativa- ha evidenziato che gli elaborati concorsuali non possono presentare correzioni, cancellature e quant'altro che, traducendosi in segni di possibile riconoscimento del candidato, sono inammissibili e costituiscono causa di inammissibilità della prova.

In merito a tale circostanza, non solo la resistente non ha opposto alcuna obiezione, ma di fatto, nella propria memoria di costituzione ha così affermato (pag. 8) : *"..E' stato consentito a tutti i candidati di apportare correzioni all'elaborato, pertanto è abbastanza difficile che le correzioni eventualmente apportate possano tradursi in segni di riconoscimento dei candidati"*.

Tali asserzioni stupiscono non poco, atteso che l'aver legittimato tutti i concorrenti a tenere un comportamento irregolare, non rende certamente il medesimo lecito o possibile.

E' di facile intuizione che la possibilità di apporre correzioni e segni distintivi sul foglio, quanto meno si presta a legittimi sospetti sulla possibilità di assicurare segretezza ed anonimato agli scritti.

3. Utilizzazione, nel corso della prova, dei telefoni cellulari

Sebbene la commissione avesse fermamente inibito l'uso dei telefoni cellulari, pena l'esclusione dal concorso per i trasgressori, ripetutamente gli odierni concorrenti ne hanno udito lo squillo e visto l'utilizzo durante la prova con ogni intuibile conseguenza; di talché, meglio avrebbe fatto la commissione giudicatrice a non limitarsi ad invitare i candidati a spegnere i "cellulari" ordinandone, piuttosto, la consegna presso di sé.

Anche a tal proposito è meritevole di censura l'atteggiamento dell'Azienda che, chiamata a difendersi sul punto così sostiene (pag. 8 della memoria di costituzione): *"..Non si poteva procedere alle perquisizioni personali; d'altra parte, anche sugli aerei, dove l'utilizzo dei telefonini cellulari potrebbe avere*

delle conseguenze di gran lunga più gravi, non vi è alcun obbligo di consegna degli stessi."

Tali affermazioni lasciano a dir poco sconcertati, anche perché, a detta di parte avversa spettava ai concorrenti la funzione "delatoria" di *"segnalare alla commissione al momento della prova l'uso dei cellulari da parte dei colleghi e non dolersene solo adesso."*

4). In merito alla composizione della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice - di cui non si conosce alcun formale atto di nomina - risultava composta da cinque membri - di cui quattro interni all'Azienda ed uno solo esterno - fra cui nessun rappresentante sindacale.

Ciò, indubbiamente, costituiva motivo di censura anche e soprattutto per quanto attiene il necessario requisito della terzietà delle commissioni esaminatrici rispetto ai candidati.

Occorreva, pertanto, che a giudicare i dipendenti fossero stati soggetti estranei all'Amministrazione e non alti dirigenti della stessa, o, quanto meno, che fra i componenti della commissione fosse stato inserito un esponente sindacale.

Tale assenza ha comportato anche la violazione del principio di trasparenza a cui è sempre tenuta la P.A. e ciò anche in ragione del fatto che al momento di aprire le buste degli elaborati, per procedere alla loro correzione, non è stato consentito a nessuno dei concorrenti di essere presente, anche solo tramite propri rappresentanti sindacali.

Tale circostanza risulta ancor più grave, in quanto uno degli odierni ricorrenti, avendo inoltrato all'Amministrazione regolare istanza, (che si allega) subito

dopo aver appreso di non essere stato ammesso a svolgere la seconda prova scritta, per poter prendere visione dei propri elaborati ed aver contezza degli errori ascrittigli, non ha avuto, a tutt'oggi alcun riscontro dall'Azienda senza alcuna apparente giustificazione di tale condotta.

Sul punto lo stesso Pretore della fase cautelare nella più volte citata ordinanza non ha mancato di censurare la condotta dell'Azienda: *"Appare senz'altro meritevole di osservazione..(omissis)..la dedotta impossibilità di accedere alla documentazione amministrativa e la denunciata ostinazione dell'azienda di non consentire agli interessati di visionare i propri elaborati onde permettere loro di verificare le modalità di valutazione degli stessi da parte della commissione esaminatrice.."*

E' incontestabile, quindi, che la presenza di un rappresentante sindacale nella commissione giudicatrice sarebbe stata indispensabile, e ciò anche in relazione alla ulteriore circostanza che i tempi in cui l'Amministrazione ha proceduto alla correzione degli scritti e alla pubblicazione della relativa graduatoria sono stati estremamente ristretti.

Ed infatti, conclusasi la prova alle h.14,00 di domenica 30.11.97, il giorno dopo alle h.8.30 erano stati già affissi presso la sede aziendale gli esiti degli scritti, con indicazione analitica, per ciascuno dei 47 concorrenti, delle risposte esatte, di quelle errate e di quelle non date.

Quindi in un arco di tempo estremamente limitato, la commissione è riuscita a correggere gli elaborati, come detto, di 47 concorrenti, per un complessivo

numero di circa 1600 quesiti, predisponendo, contestualmente, sia i verbali che la relativa graduatoria.

Pertanto, in virtù di tutto quanto innanzi detto, vengono qui di seguito rassegnate le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale-Sez. Lavoro adito, previa fissazione dell'udienza di discussione, così provvedere:

- 1) Annullare il concorso interno per la copertura di nn.8 posti di addetto movimento e traffico, livello IV, disposto dall'A.M.A.T. di Taranto in esecuzione della deliberazione aziendale n.180 del 18-07.1997 del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Annullare l'inquadramento nella qualifica di addetto movimento e traffico, livello IV dei dipendenti risultati vincitori della graduatoria del 17.12.1997 a firma del Presidente Ing. Francesco Lucibello, prevista ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso di cui in narrativa; in subordine:
- 3) Condannare l'A.M.A.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, pari alla differenza della retribuzione che avrebbero percepito se, a partire dal gennaio 1998, fossero stati inquadrati nel IV livello svolgendo le mansioni di addetto movimento e traffico nel ruolo organico del personale AMAT;
- 4) Condannare, infine, l'AMAT, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria si chiede: 1) di ordinare all'AMAT l'esibizione di tutti gli elaborati svolti dagli odierni ricorrenti in occasione della prova scritta del 30.11.1997, nonché degli atti di nomina della commissione giudicatrice del concorso, dei verbali della commissione giudicatrice astinenti alla predetta prova e le relative graduatorie.

2) Prova testimoniale sulle circostanze di cui ai nn. 1,2,3,4 del presente atto, precedute dalla formula "Se è vero che".

Si indica a testimone il Sig. Di Pippa Francesco di Taranto

Si deposita e si porge in visione la documentazione come da indice del fascicolo

Bari, 28.07.1999

Avv. Carmelo Stefanelli

Avv. Vittorio De Rosas

TRIBUNALE
Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 1/2/2000
ore 9 15 ordinando alle parti di comparire ~~per~~
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 8/9/99

Il Cancelliere

Vº Depositato in Cancelleria

8 SET 1999

Taranto,

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

1
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TARANTO, 24 OTT. 1999

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giovanni M. M. M.)



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTAGGATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto Assistente addetto al suindicato ufficio, ho notificato il presente atto al Sig. A.M.A.T.
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T.
abitante in Taranto - Via C. BATTISTI n. 657
mediante consegna di copia conforme all'originale

mani.

a mani dell'impiegato Severino Raffaele
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

N. 9/9/1999

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTAGGATA DI TARANTO

A. M. A. T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	11114
del	06 OTT. 1999
Dirigente Ammin.vo	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☐
<u>9/9/1999</u>	